



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Comitato di vigilanza e controllo

sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e delle pile e accumulatori

Roma, 29-03-2017

Prot. n. 77 COM/RAEE

ANIE Federazione Nazionale
Imprese Elettrotecniche ed
Elettroniche

aniefederazione@legalmail.it

e, p.c. CdC RAEE

cdcraee@pec.it

Oggetto: Richiesta sospensiva applicabilità delle note prot. n. 51 COM/RAEE e n. 52 COM/RAEE del Comitato di Vigilanza e Controllo – per le categorie di prodotto oggetto del ricorso straordinario al Capo dello Stato del 10 ottobre 2016 – in attesa dell'esito del ricorso stesso. - Riscontro.

Si fa riferimento alla nota con la quale codesta ANIE ha chiesto di "valutare la sospensiva formale dell'applicabilità delle due note del Comitato di Vigilanza e Controllo" con ciò riferendosi alle note prot. n. 51/2016 COM/RAEE e 52/2016 COM/RAEE con le quali lo scrivente Comitato aveva ritenuto che una serie di AEE rientrassero nell'ambito di applicazione del d.lgs 49/14 sin dalla sua emanazione.

Codesta ANIE giustifica la richiesta sostenendo che, in mancanza di una – a suo parere - chiara indicazione di livello nazionale, la convinzione circa l'esclusione delle AEE in argomento dall'ambito applicativo del d.lgs 49/2014 si è formata "su principi interpretativi dell'ambito applicativo consolidatisi oltre dieci anni fa, principi definiti nelle guide di interpretazione allo scopo della Commissione Europea e ripresi in altri autorevoli documenti (es Guide di Unioncamere). Le aziende...si sono attenute alle considerazioni presenti in tali documenti, che sostanzialmente confermano l'esclusione dallo scopo delle seguenti tipologie di prodotto...

contatori del gas elettronici;

inverter;

altri trasformatori e alimentatori;

impianti di videosorveglianza, di sicurezza e controllo accessi, di citofonia e videocitofonia;



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Comitato di vigilanza e controllo

sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e delle pile e accumulatori

gruppi di continuità (UPS)

in quanto prodotti parti/componenti di installazione fissa o prodotti non inquadrabili in nessuna delle 10 categorie che costituiscono l'attuale scopo...".

A fronte delle predette argomentazioni e della indiscutibile autorevolezza della documentazione citata da codesta Associazione, il Comitato, che peraltro l'aveva già esaminata prima dell'emanazione dei pareri in questione, l'ha ulteriormente rivisitata per verificare se, a fronte del dettato legislativo rimasto privo di una chiara indicazione interpretativa, potesse dar luogo, anche solo ipoteticamente, a letture delle disposizioni normative che qui interessano non in linea con quella manifestata dal Comitato stesso nelle note 51/2016 e 52/2016 oggi in parziale contestazione.

Prima ancora, però, si ritiene opportuno chiarire che, sia pur nella considerazione massima delle guide interpretative della Commissione Europea e delle Guide di Unioncamere, elaborate in collaborazione con ANIE ed Ecocerved, il Comitato ha come punto di riferimento della propria attività la normativa nazionale letta alla luce di considerazioni storico-sistematiche improntate a perseguire il pubblico generale interesse al soddisfacimento delle esigenze ambientali e socio economiche che sorgono nella comunità nazionale. Ebbene, la predetta attività conduce il Comitato a ribadire il convincimento che quanto espresso nelle ripetute note 51/2016 e 52/2016 sia del tutto in linea con la lettura della norma e con lo spirito ambientale che la sottende. Tuttavia, non sfugge al Comitato che la non immediata e inequivocabile intuitività delle disposizioni in causa, anche alla luce delle argomentazioni sostenute da codesta ANIE, possono aver generato nei soggetti obbligati un affidamento ed un conseguente comportamento tale per cui le attività aziendali non sono ancora state modulate sull'adempimento degli obblighi indiscutibilmente vigenti dal 15 agosto 2018.

Si evidenzia, altresì, che codesta ANIE, avverso la parte qui in discussione delle note 51/2016 e 52/2016 del Comitato, ha presentato ricorso per via gerarchica non ancora deciso.

Il Comitato, sulla base delle considerazioni sin qui espresse, ritiene di poter aderire alla richiesta di ANIE di sospensiva parziale delle predette note manifestando il parere che, in considerazione delle necessarie attività di adeguamento delle tipologie di prodotto contatori del gas elettronici, inverter, altri trasformatori e alimentatori, impianti di videosorveglianza, di sicurezza e controllo accessi, di citofonia e videocitofonia e gruppi di continuità (UPS), queste ultime possano essere ritenute rientranti nell'ambito di applicazione del d.lgs 49/2014 a partire dal 1° gennaio 2018, fermo restando l'esito del ricorso straordinario al Capo dello Stato nonché le esclusioni di cui all'articolo 3 del d.lgs n. 49 del 2014, implicitamente previste nelle note 51/2016 e 52/2016.

Il Presidente
sergio cristofanelli